

**Pubblicato il 24/09/2020**

**Sent. n. 853/2020**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto**

**(Sezione Seconda)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 483 del 2005, integrato da motivi aggiunti, proposto da [omissis], rappresentato e difeso dall'avvocato Pier Vettor Grimani, con domicilio eletto presso il suo studio in Venezia, S. Croce, 466/G;

contro

Comune di Venezia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Iannotta, Nicoletta Ongaro, Marzia Masetto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso la Sede municipale in Venezia, S. Marco 4091; Regione Veneto, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

per quanto riguarda il ricorso principale:

della variante al PRG adottato con delibera del Consiglio Comunale di Venezia n. 16 del 25.1.1999 e approvato con delibera della Giunta Regionale n. 3905 del 3.12.2004, e delle delibere del Consiglio Comunale di Venezia n. 105 del 24.9.2001, n. 7 del 14.1.2002, n. 18 dell'11.2.2002, n. 158 del 9.9.2002 e n. 175 del 7.10.2002;

per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 10 maggio 2010:

della variante al PRG per l'Area significativa di Campalto adottata con delibera del Consiglio Comunale di Venezia n. 61 del 14.2.2005 e approvata con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 264 del 9.2.2010, nonché la deliberazione del Consiglio Comunale di Venezia n. 84 del 14.6.2006 di controdeduzioni alle osservazioni al PRG.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Venezia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 luglio 2020 il dott. Marco Rinaldi e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell'articolo 84, comma 5, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 e dell'articolo 4 del decreto legge 30 aprile 2020, n. 28, come specificato nel verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

**FATTO e DIRITTO**

Il ricorrente è proprietario di un'area di circa 10.500 mq, sita in [omissis], caratterizzata dalla presenza di immobili di tipo produttivo (deposito e magazzino), inseriti in una zona urbana.

Con l'atto introduttivo del presente giudizio egli ha impugnato la Variante per la Terraferma veneziana, adottata dal Comune nel 1999 e poi approvata dalla Regione nel 2004, nella parte in cui, dopo aver confermato la destinazione produttiva dell'area, in accoglimento di un'osservazione

presentata dal Consiglio di Quartiere, ha destinato una parte dell'area a verde attrezzato e disposto una riduzione della complessiva capacità edificatoria del terreno di proprietà del ricorrente.

Con successivi motivi aggiunti il ricorrente ha impugnato la Variante di Campalto, laddove ha destinato l'area di proprietà del ricorrente a ZTO C2, sottozona C2RS129, prevedendo una destinazione residenziale da attuare attraverso la previa formazione di un Piano di Lottizzazione: in forza di tale previsione urbanistica l'area di proprietà del ricorrente rientra tra quelle individuate come utili per la riqualificazione urbana ed ambientale e per migliorare la conformazione e la qualità degli spazi pubblici, dove l'edificabilità non potrà mai superare un'insediabilità residenziale superiore a quella prevista dalle NTA.

Si è costituito in giudizio il Comune di Venezia, contrastando le avverse pretese.

All'udienza pubblica straordinaria in epigrafe indicata la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso e i motivi aggiunti non meritano accoglimento per le ragioni di seguito sinteticamente esposte.

Con riferimento al ricorso principale, osserva il Collegio che la circostanza che la destinazione a verde attrezzato di una parte dell'area di proprietà del ricorrente e la riduzione della sua complessiva capacità edificatoria sia stata effettuata dal Comune, in accoglimento di un'osservazione presentata dal Consiglio di Quartiere, non determina l'illegittimità della Variante per la Terraferma veneziana, poiché l'art. 42 della lr. 61/85 prevede che "chiunque" (dunque anche il Consiglio di Quartiere) possa presentare osservazioni al PRG adottato: e ciò senza necessità di darne comunicazione al proprietario dell'area interessata dalle osservazioni.

Neppure sussiste il denunciato difetto di motivazione in quanto, secondo consolidata giurisprudenza, le scelte effettuate dall'Amministrazione pubblica, nell'adozione degli strumenti urbanistici, costituiscono apprezzamento di merito sottratto al sindacato di legittimità, salvo che non siano inficiate da errori di fatto o da abnormi illogicità, sicché anche la destinazione data alle singole aree non necessita di apposita motivazione oltre quella che si può evincere dai criteri generali, di ordine tecnico- discrezionale, seguiti nell'impostazione del piano stesso, essendo sufficiente l'esplicito riferimento alla relazione di accompagnamento al progetto di modificazione al piano regolatore generale, salvo che particolari situazioni non abbiano creato aspettative o affidamenti in favore di soggetti le cui posizioni appaiano meritevoli di specifiche considerazioni (Consiglio di Stato sez. IV 8 maggio 2017 n. 2089; ex multis anche n. 1700/2017; 874/2017; 2643/2016).

Nel caso di specie non sussistevano affidamenti qualificati in capo al ricorrente né sono ravvisabili errori di fatto. La scelta urbanistica effettuata dalla P.A., con la Variante per la Terraferma, di ridurre la capacità edificatoria dell'area di proprietà del ricorrente non risulta manifestamente illogica, proponendosi l'obiettivo, non irragionevole né arbitrario, di realizzare una maggiore tutela ambientale di questa zona limitrofa alla laguna, in conformità al PALAV.

L'opportunità e la convenienza della scelta urbanistica effettuata dall'Amministrazione non sono sindacabili dal G.A., afferendo al merito dell'azione amministrativa ovvero alla sfera dell'agire libero della P.A.

Con riferimento ai motivi aggiunti si evidenzia che la circostanza che la P.A., in sede di adozione e approvazione della Variante di Campalto, non abbia accolto le osservazioni formulate dal ricorrente non rende illegittima la scelta urbanistica effettuata dal pianificatore.

Le osservazioni presentate in occasione dell'adozione di un nuovo strumento di pianificazione del territorio costituiscono, invero, un mero apporto collaborativo dei privati nel procedimento di formazione dello strumento medesimo, con conseguente assenza in capo all'Amministrazione a ciò competente di un obbligo puntuale di motivazione oltre a quella evincibile dai criteri desunti dalla relazione illustrativa del piano stesso in ordine alle proprie scelte discrezionali assunte per la destinazione delle singole aree, tranne i casi di affidamenti qualificati (Consiglio di Stato sez. IV - sentenza 12 febbraio 2013, n. 845; Consiglio di Stato sez. IV - sentenza 23 ottobre 2009, n. 6521; Consiglio di Stato sez. IV - sentenza 7 luglio 2008 n. 3358).

Nel caso di specie, come detto, non sussistevano affidamenti qualificati in capo al ricorrente.

La scelta urbanistica effettuata dalla P.A., improntata a una maggiore equilibrio tra edificato esistente, sviluppo possibile ed ambiente, non denota aspetti di manifesta illogicità, considerato che la destinazione impressa all'area del ricorrente risulta edificabile, anche se con alcuni limiti progettuali (sottoposizione a piano attuativo e armonia con gli spazi pubblici), giustificati e motivati dall'intento, non irragionevole né arbitrario, di assicurare una maggiore tutela ambientale dell'area e una maggiore qualità degli spazi pubblici.

Per quanto sin qui esposto, considerata l'ampia discrezionalità attribuita al pianificatore, rilevato che gli atti impugnati non risultano affetti da evidenti errori di fatto o abnormi illogicità e che, nella specie, non è ravvisabile un affidamento qualificato del privato su una determinata capacità edificatoria del suolo di sua proprietà, il ricorso e i motivi aggiunti devono essere respinti, assorbita ogni altra difesa od eccezione svolta dal Comune.

Le spese di lite possono essere compensate in ragione della problematicità delle questioni trattate e del carattere risalente della vertenza.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso e i motivi aggiunti.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2020, tenutasi tramite collegamento simultaneo da remoto in videoconferenza, con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe La Greca, Presidente

Marco Rinaldi, Primo Referendario, Estensore

Nicola Bardino, Referendario

L'ESTENSORE

Marco Rinaldi

IL PRESIDENTE

Giuseppe La Greca

IL SEGRETARIO